

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 2017/2022

(Art. 17 comma 3 dello Statuto Consortile)

In esecuzione della Delibera del Consiglio dei Delegati n. 2 del 20 febbraio 2017 è convocata l'Assemblea Generale dei consorziati per il giorno

23 aprile 2017,

al fine di procedere all'elezione dei 19 membri del nuovo Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2017/2022, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto consortile.

Per consentire l'esercizio di voto sono istituiti 3 seggi elettorali ubicati presso la sede del Consorzio - Via Rolando n. 12 – Sassari,

LE VOTAZIONI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 7.00 E TERMINERANNO ALLE ORE 22.00.

(Art. 21 comma 6 dello Statuto Consortile)

Sassari, 20 febbraio 2017



F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Franco Moritto)

ESTRATTO DELLO STATUTO CONSORTILE

ART 5 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI	ART. 15 ELEZIONI CONSORTILI	ART. 16 DIRITTO AL VOTO
<p>1) L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento del contributo consortile ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio.</p> <p>2) In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.</p> <p>3) La partecipazione all'Assemblea dei Consorziati consente l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo salvo quanto previsto in materia di ineleggibilità e decadenza dall'art. 24 della L.R. 6/2008.</p> <p>4) L'Assemblea dei Consorziati, convocata almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, elegge i componenti del Consiglio dei Delegati.</p>	<p>1) Ai fini delle elezioni dei componenti il Consiglio dei Delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;• nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati. <p>2) Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art 23 della L.R. 6/2008, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal D.Lgs n. 99/2004 e s.m.</p> <p>Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art. 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini dell'iscrizione nel primo o nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto, che deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specificatamente delegato dal competente organo</p> <p>3) In ipotesi di comunione, al fine dell'iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell'art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.Lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.</p> <p>4) Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 6/2008, l'iscrizione nel primo elenco avviene qualora colui che fa parte dell'assemblea, in luogo del proprietario e con l'assenso di quest'ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.</p> <p>5) I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio dei Delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il Consiglio dei Delegati.</p> <p>6) L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.</p> <p>7) Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.</p> <p>8) Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.</p> <p>9) I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.</p> <p>10) Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.</p> <p>11) Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del Consiglio dei Delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto.</p>	<p>1) Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008.</p> <p>2) Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto. In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell'individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto</p>

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

CONSIGLIO DEI DELEGATI

7) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 3 dello Statuto consortile, che entro sessanta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, contenente l'indicazione dell'oggetto, del giorno, dell'ora di inizio e termine della votazione, nonché l'individuazione dei seggi elettorali ove si svolgeranno le elezioni, ed il testo degli articoli 5, 15 e 16 del presente Statuto;

8) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 4 dello Statuto consortile, che entro nelle due settimane precedenti, ma non oltre cinque giorni prima la data delle elezioni, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione relativa all'oggetto, alla sede, all'ora di convocazione ed ogni altro dettaglio, tra quelli già contenuto nel manifesto, che il Consorzio riterrà utile pubblicare;

9) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 dello Statuto consortile, che le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e ad ogni altro adempimento connesso;

10) di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 dello Statuto consortile, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni, presso l'Albo consortile, sul sito internet del Consorzio e della Regione Sardegna;

11) di trasmettere il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 dello Statuto consortile, al competente Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastoriale;

12) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Amministrativo del Consorzio.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

Seguono Firme

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 7, punto 8), dello Statuto consortile.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to: (Dott.Ing. Franco Moritto)

Si certifica che la presente deliberazione, soggetta al regime di cui all'art. 17, comma 2, dello Statuto consortile e dell'art. 35 della L.R. n. 6/2008, viene pubblicata per sessantatre giorni consecutivi all'Albo e sul sito internet del Consorzio in data 20.02.2017 e vi rimarrà fino al 23.04.2017, nonché su quello della Regione, alla quale viene contemporaneamente inviata per le stesse finalità.

Copia conforme all'originale.

Sassari, 20.02.2017

Revisori dei Conti.

PO/c-DeliberaConvAssem7blea_2017

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Consorziati per l'elezione del Consiglio dei Delegati quinquennio 2017/2022

L'anno duemiladiciassette, addi venti del mese di febbraio, alle ore 09:15, in Sassari, nella sala della sede legale del Consorzio, convocato con avviso Prot. n. 1863 del 08.02.2017 (E-mail, Racc. A/R ai singoli membri e al Collegio dei Revisori dei Conti nonchè fax all'Ass.to dell'Agricoltura e Rif. Agr.Past.le), si è riunito in seconda convocazione il Consiglio dei Delegati nelle persone dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
1	Arghittu Pietro	X	
2	Cocco Giovanni	X	
3	Dore Battista	X	
4	Masia Antonio	X	
5	Me Giommaria	X	
6	Meloni Mario	X	
7	Moro Mario	X	
8	Nonne Mario	X	
9	Peretto Renzo	X	
10	Porqueddu Mauro	X	
11	Salis Albino	X	
12	Sanna Pier Gerolamo	X	
13	Sanna Salvatore	X	
14	Serra Antonio	X	
15	Sole Domenico	X	
16	Zirattu Pietro	X	



In prosecuzione di seduta il Presidente, richiamato l'argomento relativo al procedimento elettorale, riferisce che per il 23 luglio c.a. è prevista la scadenza del mandato dell'attuale Amministrazione. Propone, pertanto, di convocare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto consortile, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i componenti del nuovo Consiglio dei Delegati.

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

VISTA la L.R. 23.05.2008, n. 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica" e succ. mm.;

VISTO lo Statuto consortile approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 15.12.2008 e ss.mm.;

CONSIDERATO che l'articolo 17 dello Statuto consortile prevede quanto segue:

"*1) L'Assemblea dei consorziati è convocata dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato. Detta deliberazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto, del giorno, dell'ora di inizio e termine della votazione, nonché l'individuazione dei seggi elettorali i quali dovranno essere costituiti presso la sede legale del consorzio, o qualora ne sorga la necessità al fine di consentire la massima partecipazione dei consorziati, presso le sedi periferiche già individuate ai sensi dell'art. 1 del presente statuto. Nella medesima deliberazione deve altresì essere esplicitamente evidenziato che, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15 del presente Statuto i Consorziati, devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 sempre dell'art. 15, detta attestazione dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il volante in luogo del proprietario. La qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai fini dell'iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 del presente Statuto, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli art. 18 e 19 del presente Statuto. Nella medesima deliberazione dovrà inoltre essere evidenziata la necessità, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto di presentare gli atti comprovanti il loro diritto.*

2) La deliberazione della convocazione dell'Assemblea dei Consorziati deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni, presso l'albo consortile, sul sito internet del Consorzio e della Regione, nonché trasmessa il medesimo giorno dell'adozione all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.

3) Entro sessanta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, contenente l'indicazione dell'oggetto, del giorno, dell'ora di inizio e termine della votazione, nonché l'individuazione dei seggi elettorali ove si svolgeranno le elezioni, ed il testo degli articoli 5, 15 e 16 del presente Statuto.

4) Inoltre, nelle due settimane precedenti, ma non oltre cinque giorni prima la data delle elezioni, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione relativa all'oggetto, alla sede, all'ora di convocazione ed ogni altro dettaglio, tra quelli già contenuto nel manifesto, che il Consorzio riterrà utile pubblicare.

5) Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e ad ogni altro adempimento connesso.

SENTITO il Presidente che propone, nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto consortile, la data del 23.04.2017 per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2017/2022;

RITENUTO, in accoglimento della proposta del Presidente, che le votazioni in oggetto possano essere svolte dalle ore 7:00 alle ore 22:00 del giorno 23.04.2017;

RITENUTO, altresì:

- che saranno individuati tre seggi presso la sede legale dell'Ente sita in Sassari, via Rolando n. 12;
- che ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15 del vigente Statuto, i consorziati devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 sempre dell'art. 15, detta attestazione dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il volante in luogo del proprietario. La qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, ai fini dell'iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 dello Statuto, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 dello Statuto;
- che è necessario nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto, di presentare gli atti comprovanti il loro diritto;

DELIBERA

1) di convocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del vigente Statuto consortile, l'Assemblea Generale dei Consorziati per il giorno 23.04.2017 al fine di procedere all'elezione dei 19 membri del Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2017/2022;

2) di stabilire che le votazioni si svolgano dalle ore 7,00 alle ore 22,00 della domenica 23.04.2017 nei seggi nn. 1, 2 e 3 istituiti presso la sede di Sassari, via Rolando n. 12;

3) di stabilire che, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15 del presente Statuto, i Consorziati devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;

4) di stabilire, per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 sempre dell'art. 15, che l'attestazione di cui al precedente punto 4, dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il volante in luogo del proprietario;

5) di stabilire che la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, ai fini dell'iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 del presente Statuto, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 dello Statuto;

6) di ritenere necessario, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto, di presentare gli atti comprovanti il loro diritto;